

Allegato "I" all'atto N. 33558/22515 di repertorio
del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO DELLA SOCIETA'
"QUINZANO SERVIZI" S.r.l.

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

Costituzione

È costituita la Società denominata: "QUINZANO SERVIZI S.r.l."

La Società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute, per l'espletamento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Quinzano d'Oglio, socio unico.

Articolo 2

Oggetto

La Società, in conformità agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e smi, può svolgere esclusivamente una o più delle attività sotto indicate:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, culturali, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, ed ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;
- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, della progettazione, e programmazione delle opere stesse;
- amministrazione e gestione patrimoniale, ivi com-

presa la manutenzione singola e/o integrata cosiddetto

- global service - di beni immobili e mobili derivanti da conferimenti e/o acquisizioni comunali;

➤ gestione della Farmacia Comunale di Quinzano d'Oglio di cui è titolare il Comune socio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotto galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotto dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, ivi incluso il noleggio, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

➤ produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

➤ effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

➤ gestione di servizi di carattere socio-sanitario e socio-assistenziale;

➤ gestione delle mense scolastiche, anche mediante la realizzazione e gestione di un centro cottura cibi per utenti del territorio comunale;

➤ costruzione e gestione di parchi solari, centrali a biomasse, eoliche, idroelettriche ed in generale ogni impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

➤ organizzazione, gestione e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;

➤ servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico;

➤ gestione di servizi cimiteriali e manutenzione di beni e strutture pubbliche cimiteriali;

➤ gestione della biblioteca comunale e dei servizi collegati.

➤ Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente, e ricevere a titolo di conferimento od assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi. Analogamente potrà essere coadiuvata e supportata tecnicamente dall'ente locale pro-

prietario per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Articolo 3

Public Governance

(c.d. "controllo analogo" ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e smi)

La partecipazione del capitale sociale della Società rimarrà interamente in capo al Comune di Quinzano d'Oglio.


La Società deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente locale socio. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, detenendo la totalità del capitale ed esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione, con le modalità previste dal successivo articolo 21, da parte dell'Ente locale con l'organo amministrativo in riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, alla verifica del suo andamento generale rispetto ai Piani Operativi adottati ed alla predisposizione di proposte operative di attuazione delle scelte strategiche e gestionali effettuate dall'Ente locale stesso.

In particolare al socio pubblico viene riconosciuto il potere di dettare indirizzi, direttive e prescrizioni circa le modalità e forme di gestione dei servizi affidati, fermo restando il rispetto della gestione economica della Società.

I rapporti tra il socio e la Società sono regolati inoltre da contratti di servizio che prevedano tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la piani-



ficazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere alla Società nonché il ricorso ad indicatori qualitativi e quantitativi per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

Articolo 4

Sede

La Società ha sede nel Comune di Quinzano d'Oglio. Essa può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, su tutto il territorio italiano.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro).

Il capitale sociale è totalmente detenuto dal Comune di Quinzano d'Oglio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per decisione dell'unico socio, verbalizzata per atto pubblico e come tale soggetta alle prescrizioni pubblicitarie di legge.

L'aumento di capitale può essere realizzato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

La Società potrà acquisire dal socio sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal registro delle imprese di Brescia.

Articolo 8

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

Avendo la Società competenza su beni patrimoniali, anche ina-

liabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale.

TITOLO II
ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio Sindacale, il sindaco unico o il Revisore legale.

E' espressamente vietato istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

Gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.


Articolo 10

Assemblea

Il socio decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio:

- a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) La struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore unico e del Presidente e dei Consiglieri;
- c) La determinazione del compenso all'organo amministrativo;
- d) L'eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) La nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico e la determinazione del relativo compenso;
- f) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, il cui importo sia superiore di € 10.000,00 a quanto previsto nell'ultimo budget di previsione autorizzato;
- g) Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- h) La definizione dei contratti di servizio inerenti i servizi affidati dall'Ente locale alla Società;



i) Le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

j) La trasformazione;

k) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;

l) L'aumento o diminuzione del Capitale sociale;

m) L'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della Società, ovvero l'acquisto di altri beni immobili.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2475, primo comma, del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai soci.

Il socio ha accesso a tutti gli atti della Società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli amministratori della Società tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio stesso.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione può essere previ-

sta una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dal Socio unico.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

Deleghe

Il socio unico è rappresentato dal sindaco o suo delegato, per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Articolo 14


Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 12 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,



Del Socio Unico
R. M. Verbo

le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15

Organo Amministrativo

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea in modo che la sua composizione assicuri il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Nel caso di nomina di un organo collegiale la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

I compensi degli amministratori sono determinati con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto attribuire ai componenti degli organi amministrativi, gettoni o premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Nell'ipotesi di dimissioni di un solo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione in carica proseguirà la propria attività fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento delle dimissioni del Consigliere. In sede di approvazione del Bilancio, decadendo l'intero Consiglio, verranno nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di

cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli organi di amministrazione della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri comunali e i dipendenti del Comune

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Gli atti di nomina e di revoca degli organi sociali sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori-

ri. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi ed il revisore se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri gestionali ad un solo amministratore nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

La carica di Vice Presidente è possibile solo per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 20

Rappresentanza

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della Società spetta al

Presidente del Consiglio di amministrazione e agli amministratori muniti di poteri delegati, nei limiti della delega. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore od al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Attività di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà sull'attività svolta secondo le seguenti modalità:

- entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo;
- ogniqualvolta richiesto dall'assemblea, il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del Comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari;
- con cadenza semestrale, il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale relazionando in merito alla gestione della Società;
- entro i termini di legge il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, presenterà al Comune il bilancio analitico dell'esercizio precedente nonchè fornirà tutte le informazioni utili alla redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile legata all'andamento societario ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Comune socio, se consentito dalle leggi vigenti ed entro i limiti dalle stesse previsti.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la sola parte variabile non potrà essere corrisposta.

Articolo 23

Organo di controllo - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 175/2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2477, cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o di revisione è obbligatoria.

L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale e o sindaco unico è operata con decisione dei soci. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in tema di organi di controllo.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod. civ.

Il sindaco unico od i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il compenso del sindaco unico o dei componenti del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra i generi.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 24

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano l' 1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno trasferiti al socio, salvo sua diversa decisione.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Articolo 26


Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rin-

vio alle disposizioni del codice civile e delle leggi special-
li applicabili in materia.

Stato della...

Paolo...

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

